

Se la violazione è accertata dall'organo di polizia stradale in occasione di controlli su strada, sia pure avvalendosi di tale apparecchiatura e ferma restando la successiva notificazione solo nel caso in cui ricorra una delle condizioni previste dall'art. 201, è irrilevante che eventuali, ulteriori, verifiche siano effettuate sui documenti di circolazione esibiti ex art. 180 C.d.S. o direttamente attraverso i pubblici registri.